

Appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3025 del 16/02/2015

Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.

Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, essendo tenuto a statuire sulla domanda.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3025 del 16/02/2015